Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Giovedì, 6 novembre — Numero 262

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto 4 corrente mese, ha nominato Delegato plenipotenziario alla Conferenza della Pace il nobile GIACOMO DE MARTINO, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario, Segretario generale del Ministero degli affari esteri, in sostituzione dell'On. SILVIO CRESPI, dimissionario.

LEGGI E DECRETI

Il numero **1968** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 25 giugno 1882, n. 896 (serie 3ª) sull'ordinamento degli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e Firenze;

Veduti i Regi decreti 29 agosto 1890, n. 7161, 14 dicembre 1905 n. 610; 17 dicembre 1908, n 830; 20 agosto 1909, n. 703, e il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1651;

Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento per i Regi Istituti superiori di Magistero femminile di Roma e Firenze, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori non conformi a quelle del detto regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Regolamento organico per i Regi Istituti superiori di magistero femminile di Roma e Firenze.

CAPO I.

Fine e ordinamento degli Istituti.

Art. 1.

I RR. Istituti superiori di magistero femminile di Roma e Firenze, fondati con la legge 25 giugno 1882, n. 896, serie 3ª, hanno per fine per una parte, di provvedere ed accrescere la cultura letteraria e scientifica della donna, e per l'altra di agevolare questa all'ufficio d'insegnante di speciali discipline nelle sezioni femminili degli Istituti tecnici, nelle scuole femminili tecniche, complementari, normali, industriali e commerciali di 1° grado, e negli Istituti ed educatorî femminili.

Art. 2.

I due Istituti rilasciano diplomi di insegnamento:

a) per le materie letterarie (lingua e lettere italiane e storia e geografia);

b) per la pedagogia e morale;

c) per le lingue straniere (francese, o inglese, o tedesca);

d) per le scienze fisiche e naturali.

Il diploma conferito dagli istituti di magistero femminile per le lingue moderne ha il valore di diploma di 2° grado di cui al regolamento 16 aprile 1908, n. 210.

Art. 3.

Per il conseguimento di ciascun diploma il corso si compie in quattro anni.

Sono materie d'insegnamento le seguenti:

1. Lingua italiana e stilistica.
2. Storia della letteratura italiana.
3. Storia antica e moderna.
4. Geografia e disegno cartografico.
5. Pedagogia.
6. Filosofia.
7. Letterature straniere comparate.
8. Storia ed istituzioni di diritto ed elementi di economia.
9. Lingua e letteratura latina.
10. Lingua e letteratura francese.
11. Lingua e letteratura inglese.
12. Lingua e letteratura tedesca.
13. Algebra elementare e complementare ed elementi di calcolo
14. Geometria elementare, trigonometria e geometria analitica.
15. Fisica.
16. Chimica.
17. Storia naturale ed igiene.
18. Agraria.
19. Disegno.
20. Storia dell'arte.

Art. 4.

Per il conseguimento del diploma di materie letterarie il corso quadriennale comprende le seguenti materie, così distribuite nei singoli anni:

	I	II	III	IV
	Ore	sett.	di	lezione
Lingua italiana e stilistica	3	3	2	2
Esercitazioni di lezioni	—	—	1	1
Storia della letteratura italiana	3	3	2	2
Esercitazioni c. s.	—	—	1	1
Storia antica e moderna	3	3	2	2
Esercitazioni c. s.	—	—	1	1
Geografia e disegno cartografico	3	3	2	2
Esercitazioni c. s.	—	—	1	1
Lingua e letteratura francese o inglese o tedesca	3	3	2	2
Lingua e letteratura latina	3	3	2	2
Elementi di filosofia	2	2	—	—
Letterature straniere comparate	—	—	2	2
Storia dell'arte	2	2	—	—
Storia ed istituzioni di diritto ed elementi di economia	—	—	3	3
Totale	22	22	21	21

Art. 5.

Per il conseguimento del diploma in pedagogia e morale il corso comprende le seguenti materie, così distribuite:

	I	II	III	IV
	Ore	sett.	di	lezione
Lingua italiana e stilistica	3	3	2	2
Letteratura italiana	3	3	2	2
Storia antica e moderna	3	3	2	2
Lingua e letteratura francese o inglese o tedesca	3	3	2	2
Lingua e letteratura latina	3	3	2	2
Pedagogia	3	3	2	2
Esercitazioni di lezioni c. s.	—	—	1	1
Filosofia	2	2	2	2
Esercitazioni di lezioni c. s.	—	—	1	1
Storia e istituzioni di diritto ed elementi di economia	—	—	3	3
Storia naturale e igiene	—	—	2	2
Totale	20	20	21	21

Art. 6.

Quando l'orario lo consenta, le aspiranti ai diplomi di lettere e di pedagogia e morale possono anche frequentare il corso di un'altra lingua straniera oltre quella di obbligo.

Art. 7.

Per il conseguimento del diploma di una lingua straniera (francese o inglese o tedesca), il corso quadriennale comprende le seguenti materie, così distribuite:

	I	II	III	IV
	Ore	sett.	di	lezione
Lingua italiana e stilistica	3	3	2	2
Storia della letteratura italiana	3	3	2	2
Storia antica e moderna	3	3	2	2
Lingua e letteratura francese	3	3	2	2
Lingua e letteratura inglese o tedesca	3	3	2	2
Letterature straniere comparate	—	—	2	2
Lingua e letteratura latina	3	3	2	2
Esercitazioni di lezioni nella lingua prescelta	—	—	1	1
Esercitazioni speciali pratiche nella lingua prescelta	2	2	2	2
Totale	20	20	17	17

Art. 8.

Le esercitazioni speciali pratiche di cui all'articolo precedente hanno per iscopo di fornire alle allieve il mezzo di acquistare sicurezza e facilità nella pronuncia, nella conversazione, nel vocabolario della lingua, che desiderano di poter insegnare.

Art. 9.

Per il conseguimento del diploma in scienze fisiche e naturali il corso quadriennale comprende le seguenti materie, così distribuite:

	I	II	III	IV
	Ore	sett.	di	lezione
Algebra elementare e complementare ed elementi di calcolo	2	2	2	2
Geometria elementare, trigonometria e geometria analitica	2	2	2	2
Disegno	2	2	2	2
Fisica	3	3	2	2
Esercitazioni di lezioni c. s.	—	—	1	1
Chimica	3	3	2	2
Esercitazioni di lezioni c. s.	—	—	1	1
Storia naturale ed igiene	3	3	2	2
Esercitazioni di lezioni	—	—	1	1
Agraria	3	3	2	2
Lingua e letteratura francese o inglese o tedesca	3	3	2	2
Totale	21	21	19	19

Art. 10.

Le esercitazioni di lezioni di cui agli articoli 4, 5, 7 e 9 debbono sempre farsi sui programmi delle scuole medie femminili.

Art. 11.

Gli insegnamenti delle materie comuni per il conseguimento di diplomi diversi sono impartiti a classi riunite, finchè lo consenta il numero delle iscritte, e salvo il disposto dell'art. 22. L'orario, che in nessun caso supererà le quattro ore al giorno (escluse le esercitazioni), è fatto in modo che alle alunne resti libera una parte della giornata, affinchè possano frequentare le biblioteche, gli archivi, attendere a letture ed a studi in casa, a studi e ricerche nei gabinetti o laboratori, completare le cognizioni acquistate nella scuola.

Art. 12.

Le esercitazioni di lezioni sono fatte in classe dalle alunne del 3° e 4° corso di studi.

CAPO II.

Anno scolastico.

Art. 13.

L'anno scolastico degli Istituti superiori di magistero femminile comincia il 16 ottobre e termina il 31 luglio.

Le lezioni incominciano non più tardi del 5 novembre e terminano il 15 giugno.

Art. 14.

Le vacanze durante l'anno scolastico sono:

1° le domeniche e tutti gli altri giorni riconosciuti come festivi dallo Stato;

2° dodici giorni per il Natale e il Capo d'anno;

3° dodici giorni complessivamente per il Carnevale e la Pasqua;

Spetta al Consiglio direttivo stabilire i giorni in cui avranno principio le vacanze indicate al n. 2 e ripartire quelle indicate al num. 3.

CAPO III.

Governo degli Istituti.

Art. 15.

Il governo degli Istituti è affidato alle seguenti autorità:

a) il direttore:

b) il Consiglio direttivo.

Art. 16.

Il direttore è nominato per decreto Reale fra gl'insegnanti ordinari dell'Istituto stesso; è scelto dal ministro fra due o più nomi proposti dal Consiglio direttivo. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, le sue funzioni sono esercitate dal professore ordinario più anziano.

Art. 17.

Il direttore:

1° rappresenta, amministra e governa l'Istituto;

2° presiede alle riunioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei professori;

3° comunica al Ministero le relative deliberazioni;

4° esegue le deliberazioni del Consiglio direttivo;

5° conferisce, in nome del Re, i diplomi;

6° dirige e sorveglia l'ufficio di segreteria;

7° presiede le Commissioni di diploma, o si fa rappresentare da un professore anziano;

8° esercita l'autorità disciplinare sui professori, sulle alunne, sugli impiegati e sul personale subalterno, nei termini e nei modi indicati dal regolamento;

9° veglia alla conservazione della biblioteca e dei gabinetti;

10° cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti;

11° nomina e conferma il personale subalterno;

12° mantiene alla sua dipendenza diretta il personale di servizio;

13° accorda permessi di assenza nei termini stabiliti dall'articolo [illegible] del regolamento, ai professori, e per la durata di 15 giorni.

14° riferisce con relazione annuale al ministro sull'andamento generale dell'Istituto.

Art. 18.

Il Consiglio direttivo è composto del direttore, che lo presiede, e di tutti i professori ordinari e straordinari dell'Istituto. Ha ufficio di segretario il professore più giovane.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo è convocato dal direttore sempre che occorra, o quando tre dei suoi membri ne facciano domanda motivata.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo:

a) esprime parere e fa proposte circa le riforme dell'ordinamento scolastico e disciplinare dell'Istituto;

b) esercita l'autorità disciplinare nei limiti indicati dall'articolo 72;

c) dà il suo parere sulle domande delle alunne che importino valutazione di studi o di documenti scolastici, di cui all'art. 45 del presente regolamento, e sulla regolarità dei titoli prodotti dalle straniere, nonchè sulla sufficienza di essi per l'ammissione all'Istituto, a norma di quanto è detto nel successivo art. 46;

d) delibera sulle domande di dispensa dalle tasse;

e) manifesta il suo parere intorno a tutti gli argomenti sui quali ne sia richiesto dal direttore o dal ministro;

f) dà il suo parere per la conferma, la promozione e la stabilità degli insegnanti straordinari;

g) fa le proposte di incarichi;

h) delibera sui proventi assegnati all'Istituto in base all'art. 6 della legge 28 maggio 1903, n. 224, e agli articoli 75 e 76 del presente regolamento;

i) propone due o più nomi da sottoporre al ministro per la nomina del direttore.

Art. 21.

Tutti gli insegnanti dell'Istituto si riuniscono in collegio per discutere e coordinare gli orari ed i programmi.

CAPO IV.

Personale insegnante.

Art. 22.

L'insegnamento è impartito da professori ordinari e straordinari e da incaricati.

Per l'insegnamento della lingua francese vi sono due insegnanti, uno per la sezione di lingue moderne ed uno per le altre sezioni. Per ciascuna delle altre materie non può esservi più di un insegnante. Quando però il numero delle alunne inscritte sia rilevante, si può, su proposta del Consiglio direttivo, sdoppiare la classe, affidandone l'insegnamento o al professore titolare della materia, o ad altro insegnante dello stesso Istituto, o ad estranei.

Art. 23.

I professori straordinari sono nominati in seguito a pubblico concorso, con le norme vigenti per i concorsi dei professori delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore del Regno.

Eccezionalmente il concorso può essere bandito per il grado di ordinario.

I componenti le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominati dal ministro fra professori universitari e degli Istituti di magistero, cultori della materia la cui cattedra è messa a concorso o di materie affini designati dalla Giunta del Consiglio superiore di istruzione pubblica in numero doppio di quello necessario a costituire la Commissione stessa.

Art. 24.

I professori ordinari sono nominati con decreto Reale.

Essi non possono essere rimossi, sospesi o trasferiti se non in seguito a giudizio del Consiglio superiore e nei casi e con la procedura stabilita per i professori universitari.

Art. 2[illegible].

per la durata di un anno, e sono confermati annualmente, udito il Consiglio direttivo, con decreto Ministeriale.

Nel caso che il Consiglio direttivo dia parere contrario alla conferma, ovvero il ministro non voglia attenersi al parere dato da esso in favore della conferma, il ministro, chieste le giustificazioni e le difese scritte dell'interessato, e sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore, decide in merito.

Dopo due conferme o tre anni di non interrotto esercizio, il professore straordinario può ottenere, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore, la stabilità, la quale viene riconosciuta per decreto Reale.

I professori straordinari godono le garanzie di cui al secondo comma del precedente articolo 24.

Art. 26.

I professori straordinari, che abbiano conseguita la stabilità, possono ottenere la promozione ad ordinario nell'ordine di precedenza segnato dalla loro rispettiva anzianità.

Per iniziare gli atti della promozione ad ordinario, è necessario il voto favorevole del Consiglio direttivo dell'Istituto a cui lo straordinario appartiene.

Il giudizio di promovibilità è dato da una Commissione nominata e composta con le norme dell'art. 23 del presente regolamento. Gli atti relativi sono esaminati dalla Giunta del Consiglio superiore con le stesse norme seguite dal Consiglio superiore per gli atti di promozione dei professori universitari.

Art. 27.

I professori incaricati sono nominati dal ministro su proposta del Consiglio direttivo.

Gli incarichi non hanno durata maggiore di un anno scolastico, ma possono essere confermati.

Ai professori ordinari e straordinari degli Istituti superiori di magistero femminile, e in genere a chiunque abbia altro ufficio a carico dello Stato non può essere affidato che un solo incarico retribuito, salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'art. 22 del presente regolamento, sempreché le ore di insegnamento complessive non superino il numero di diciotto settimanali, e sempreché dal ministro sia riconosciuto che il maggior onere non diminuisca l'efficacia dello insegnamento.

La retribuzione annua fissa, stabilita dalle norme vigenti per i professori incaricati è corrisposta a ciascun incaricato a mezzo dei ruoli di spese fisse.

Art. 28.

Ogni professore è tenuto ad impartire ore 10 settimanali di lezioni oltre le esercitazioni. Le ore delle esercitazioni speciali pratiche di lingue straniere sono retribuite a parte nella misura di L. 10 per ogni ora settimanale.

L'insegnamento nelle classi sdoppiate è retribuito nella seguente misura: *a)* se è sdoppiato l'intero corso, con L. 2000, quando è affidato o al professore titolare della stessa materia o ad altro insegnante dello stesso Istituto e con L. 2500 se è affidato a un estraneo; *b)* se sono sdoppiate soltanto una o più classi, ma non l'intero corso, per ognuna di esse la retribuzione è in ragione di annue L. 500, quando l'insegnamento è affidato ad un insegnante dell'Istituto, e di L. 700 quando è affidato ad un estraneo.

Quando, infine, pur trattandosi di sdoppiamento dell'intero corso, l'insegnamento è affidato a più professori, questi sono retribuiti nel modo indicato alla lettera *b)* del comma precedente.

Art. 29.

Il professore ha l'obbligo di fare le lezioni ed esercitazioni indicate nell'orario; d'intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo, se ne sia membro, ed a quelle del Collegio dei professori; di prendere parte alle Commissioni d'esame di ammissione, di promozione, di diploma, ed alle Commissioni di concorso a cui fosse nominato dal ministro.

I professori che, per la natura dei loro insegnamenti, abbiano materiale scientifico o gabinetti, debbono tenere sempre in ordine i rispettivi inventari.

Nessuno può esimersi da questi obblighi, nè farsi sostituire senza autorizzazione, nè mutar l'ora delle lezioni.

Quando per ragioni di salute o per altro legittimo impedimento il professore non possa far lezione, deve mandare un avviso al direttore in tempo perchè questi possa provvedere.

Quando la malattia sia tale da dare ragionevole timore che possa protrarsi, ne dà avviso al direttore, che, sentito il Consiglio direttivo, fa al Ministero le proposte di supplenza.

Art. 30.

Il professore nel tempo in cui l'Istituto è aperto non può allontanarsi senza permesso dalla sua residenza. Il direttore può concedere ai professori permessi d'assenza, per non più di dodici giorni e per giustificati motivi. Se l'assenza dovesse durare più a lungo, il permesso deve essere chiesto al ministro.

Art. 31.

Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro, nel quale segna giorno per giorno l'argomento della lezione impartita, apponendovi la sua firma.

Questo registro deve essere consegnato alla segreteria dell'Istituto alla fine del corso e ad ogni richiesta del direttore.

Per le ore di esercitazioni speciali di lingua straniera da retribuirsi ai termini dell'art. 28 la segreteria compila ogni bimestre un prospetto, il quale, munito dell'attestazione del direttore che le esercitazioni furono effettivamente fatte, viene trasmesso al Ministero.

Art. 32.

Alla fine di ciascun anno il direttore deve trasmettere al Ministero il prospetto delle lezioni impartite per ogni corso.

Art. 33.

Qualora un professore non adempia agli obblighi prescritti dagli articoli precedenti, il direttore deve riferirne al Consiglio direttivo, il quale, sentito il professore stesso nelle sue giustificazioni rimette al ministro le sue proposte.

Il ministro, esaminata la relazione del Consiglio direttivo, provvede a seconda delle norme stabilite dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795.

CAPO V.

Personale non insegnante.

Art. 34.

La direttrice disciplinare, all'immediata dipendenza del direttore lo coadiuva nel mantenimento della disciplina; tiene il registro, delle assenze e delle giustificazioni delle alunne; vigila all'osservanza dell'orario, all'entrata e uscita delle alunne, sorveglia le alunne negli intervalli delle lezioni e nello studio privato nella biblioteca dell'Istituto, riferisce al direttore sulle mancanze commesse dalle allieve; interviene alle sedute del Collegio, quando si trattano questioni disciplinari; e adempie a tutti quegli altri incarichi d'indole disciplinare che le venissero affidati dal direttore. Dà opera altresì, sempre che l'occasione si presenti, a mantenere alto il tenore dell'educazione morale e civile delle alunne.

Art. 35.

La direttrice disciplinare è nominata stabilmente in seguito a pubblico concorso.

Per essere ammessi al concorso occorre:

a) non avere meno di 30 anni;

b) essere fornita di laurea universitaria o del diploma degli Istituti superiori di magistero femminile;

c) essere di illibata condotta, così da essere esempio morale e civile alle alunne.

A parità di merito è preferita chi abbia già lodevolmente ricoperto un ufficio in Istituti di educazione femminile.

Il concorso è per soli titoli, e viene giudicato da una Commissione di tre membri composta del direttore dell'Istituto al quale si deve provvedere, e di due altri membri scelti dal ministro.

Art. 36.

Il segretario o la segretaria computista adempie, alla esclusiva di-

pendenza del direttore, a tutte le funzioni amministrative e di economato dell'Istituto, e per queste ultime è sottoposto a tutte le disposizioni che regolano l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato.

Art. 37.

Il segretario computista tiene in ordine l'archivio, il protocollo e l'inventario del materiale mobile non scientifico. Tiene un registro distinto per ciascun gruppo di alunne aspiranti ad uno stesso diploma, dal quale deve in ogni momento risultare l'annotazione delle tasse pagate, o la dispensa ottenuta, e gli esami sostenuti con le votazioni riportate.

Art. 38.

Il segretario computista è nominato stabilmente in seguito a concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che siano forniti di licenza di una scuola media di secondo grado.

L'esame di concorso consiste in un lavoro scritto d'italiano, in cui il candidato deve dare prova della sua cultura generale, e di avere una calligrafia chiara e intelligibile, e in prove orali di elementi di diritto costituzionale e amministrativo e di contabilità generale dello Stato; principî di computisteria; legislazione scolastica, con speciale riguardo a quella dell'istruzione superiore.

Il concorso è giudicato da una Commissione di 5 membri composta del direttore generale dell'istruzione superiore, o di persona da lui delegata di grado non inferiore a capo divisione, del direttore dell'Istituto superiore di magistero femminile, di un professore delle scuole medie e di altri due funzionari dell'Amministrazione centrale, di grado non inferiore a quello di capo-sezione, uno della carriera amministrativa e uno di ragioneria.

Art. 39.

Il personale subalterno degli Istituti viene nominato dal direttore e scelto tra persone di sesso femminile di sana costituzione fisica, che abbiano sempre tenuto condotta regolare e che abbiano almeno superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore.

La nomina è annuale per i primi tre anni di servizio. Dopo un triennio i subalterni che abbiano fatto buona prova possono ottenere la nomina stabile per decreto Ministeriale. La promozione dall'una all'altra classe sarà fatta con il criterio dell'anzianità senza demerito.

La cessazione dall'ufficio è disposta dal direttore dell'Istituto, e ha effetto, di regola, al termine dell'anno scolastico, salvo i casi di motivi disciplinari, che richiedano la immediata rimozione. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al ministro, il quale dispone definitivamente.

CAPO VI.

Alunne.

Art. 40.

Chi aspira all'ammissione all'Istituto deve presentare la domanda e i documenti di cui all'articolo seguente e sostenere l'esame di cui all'art. 2 della legge 20 giugno 1882, n. 896, secondo le modalità stabilite dagli articoli 42 e 64.

Non sono ammesse uditrici.

Art. 41.

La domanda di ammissione deve essere rivolta al direttore dal 1° agosto e non oltre il 30 ottobre; e l'aspirante in essa deve dichiarare quale diploma intenda conseguire. Debbono inoltre allegarsi i documenti seguenti:

1° la fede di nascita;

2° il titolo di studio.

Il titolo di studio di cui al n. 2 è il diploma di licenza dalla scuola normale.

Sono considerati equivalenti il diploma di licenza dal liceo, dall'Istituto tecnico, dal corso magistrale o da uno dei Regi educatori femminili di Firenze, Palermo, Milano, Verona e Napoli;

3° la quietanza della tassa prescritta per l'esame di ammissione.

Art. 42.

Sono ammesse definitivamente all'Istituto le candidate che hanno riportato nell'esame di ammissione, di cui agli articoli 40 e 64, non meno di 7 decimi in ciascuna delle prove.

Le candidate ammesse all'Istituto debbono, prima dell'apertura dei corsi, presentare la quietanza del pagamento della tassa di immatricolazione e d'iscrizione, ovvero la domanda documentata di dispensa secondo quanto prescrivono gli articoli 54 e seguenti.

Art. 43.

L'alunna può passare dall'uno all'altro Istituto entro i primi due mesi dell'anno scolastico, facendone regolare istanza al direttore, che può accordarlo, quando ritenga giustificati i motivi addotti. Il direttore trasmette all'Istituto, ove l'alunna intende far passaggio, l'estratto della carriera scolastica di questa.

Il passaggio dall'uno all'altro dei Regi Istituti non importa obbligo del pagamento di una nuova tassa d'immatricolazione o di iscrizione.

Il passaggio dall'una all'altra sezione dell'Istituto può eccezionalmente essere consentito alle alunne che ne abbiano fatta dimanda non più tardi del 31 gennaio. Sulle dimande di tali passaggi delibera il Consiglio direttivo determinando le condizioni alle quali il passaggio può essere consentito. In ogni caso il corso degli studi dovrà sempre durare almeno un quadriennio, calcolandosi il tempo passato nella sezione donde si fa il passaggio.

Art. 44.

Le alunne hanno obbligo di frequentare regolarmente le lezioni di tutti i corsi prescritti per i rispettivi diplomi, nè potranno assentarsene senza un giustificato motivo.

Il Consiglio direttivo giudica se il numero delle assenze sia tale da giustificare l'esclusione dagli esami.

Le allieve fornite di licenza liceale sono dispensate dall'obbligo di seguire l'insegnamento della lingua latina.

Art. 45.

Le domande delle alunne, riguardanti gli studi e gli esami, debbono essere indirizzate al direttore, il quale decide su di esse. Su quello che si riferiscono particolarmente alla carriera scolastica delle alunne o importino valutazione di studi o di documenti scolastici, il direttore sente il Consiglio direttivo e provvede in conformità del parere di esso.

Contro la decisione del direttore dell'Istituto, l'interessata, entro un mese dalla data dell'avvenuta partecipazione, può ricorrere al ministro della istruzione pubblica, il quale, udita, se del caso, la Giunta del Consiglio superiore, decide con provvedimento definitivo.

Art. 46.

Le straniere e le figlie di cittadini italiani, le quali provino di avere dovuto dimorare all'estero per giustificate ragioni di famiglia, possono essere ammesse all'Istituto superiore di magistero femminile, purchè il diploma degli studi secondari compiuti all'estero, da presentarsi unitamente alla domanda, sia riconosciuto equivalente a uno dei titoli di studio, rilasciati dalle scuole medie del Regno e richiesti per l'ammissione all'Istituto dall'art. 41, n. 2, del presente regolamento.

Sulla regolarità dei titoli prodotti e sulla loro sufficienza per l'ammissione all'Istituto giudica il Consiglio direttivo.

In caso di ricorso contro la decisione del detto Consiglio, da farsi entro un mese dalla data della avvenuta partecipazione, decide in modo definitivo il Ministero, sentito il parere della sezione per le relazioni intellettuali con l'estero, istituita presso il Consiglio superiore della istruzione pubblica.

Art. 47.

Le alunne, alle quali si riferisce l'articolo precedente, sono ammesse definitivamente, quando abbiano superato l'esame di ammissione, di cui all'art. 42 del presente regolamento.

CAPO VII.

Tasse scolastiche.

Art 48.

Le tasse dell'Istituto si distinguono in:

1° tassa di esame di ammissione;

2° tassa di immatricolazione;
3° tassa d'iscrizione annuale;
4° tassa annuale per gli esami;
5° tassa per gli esami di diploma;
6° tassa di diploma.

L'ammontare di ciascuna tassa è stabilito dalla tabella *B* annessa alla legge 28 maggio 1903, n. 224.

Art. 49.

Le alunne che, compiuti tutti gli anni di studio prescritti, non abbiano conseguito il diploma, non sono tenute a ripetere l'iscrizione all'ultimo anno nè a frequentarne i corsi. Qualora però vogliano seguirli, sia pure parzialmente, debbono pagare una nuova tassa d'iscrizione.

Art. 50.

La tassa d' immatricolazione, quella d'iscrizione annuale e quella di diploma si pagano all'Ufficio demaniale incaricato della riscossione. Le tasse d'esame si pagano alla segreteria dell'Istituto.

La tassa d'iscrizione annuale è ripartita in due rate uguali: la seconda rata deve essere pagata non più tardi del 30 aprile, e la corrispondente ricevuta deve essere consegnata alla segreteria.

La ricevuta della tassa di diploma deve presentarsi alla segreteria per ottenere il diploma.

La tassa per gli esami vale per il solo anno scolastico nel quale è pagata.

Art. 51.

Le diplomate che intendono ottenere un nuovo diploma debbono pagare, oltre le tasse di iscrizione e le tasse di esame per gli anni di corso che dovranno seguire e quella di diploma, anche una nuova tassa d'immatricolazione.

Art. 52.

Chi interrompe o abbandona per qualsiasi motivo lo studio, non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Art. 53.

Le alunne che non siano in regola col pagamento delle tasse non possono, in nessun modo e per nessuna ragione, essere ammesse agli esami, nè possono ottenere alcun certificato della carriera scolastica o dell'esame di diploma. Inoltre esse non possono essere iscritte all'anno successivo.

Art. 54.

Le alunne che si siano segnalate per il profitto negli studi comprovato dal risultato degli esami, qualora versino in condizioni economiche disagiate, possono ottenere la dispensa, per intero o per metà, dal pagamento delle tasse scolastiche, all'infuori di quella di diploma, nei casi e sotto le condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 55.

Alle alunne di disagiata condizione domestica, che, nell'insieme delle prove per il conseguimento del titolo scolastico per l'ammissione all'Istituto, abbiano riportata una media complessiva di nove decimi e non meno di sette decimi in ciascuna materia, può essere accordata la restituzione dell'intera tassa di ammissione all'esame; può invece accordarsi la restituzione della metà a quelle che abbiano riportata una media complessiva di otto decimi e non meno di sette decimi in ciascuna materia.

Alle alunne, che nell'insieme delle prove dell'esame di ammissione abbiano ottenuta la media complessiva di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascuna prova, può essere accordata la dispensa totale dalle tasse d'immatricolazione, di iscrizione e d'esame del 1° anno; può invece accordarsi la dispensa dal pagamento della metà delle tasse predette, quando nell'esame di cui sopra l'alunna abbia riportato una media di otto decimi e non meno di sette decimi per ciascuna prova.

L'alunna che abbia conseguito il titolo scolastico di ammissione predetto con dispensa totale o parziale dagli esami, deve provare di avere ottenuto la media anzidetta di nove decimi o di otto decimi nell'insieme delle classificazioni che tengono luogo di esame, o nell'insieme delle classificazioni e degli esami dati.

La domanda di dispensa totale o parziale della tassa di esame di ammissione deve presentarsi insieme con quella di ammissione all'esame stesso; tale domanda però non esime la candidata dall'obbligo del pagamento della tassa stessa, la quale, ottenuta la dispensa, le verrà restituita.

Art. 56.

Negli anni scolastici successivi al primo l'alunna può ottenere uguali dispense per la tassa d'iscrizione e d'esame, quando abbia superato tutti gli esami di promozione alla prima prova, conseguendo una media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascun esame, se aspira alla dispensa totale, e un minimo di otto decimi in ciascun esame, se aspira a quella parziale.

Art. 57.

La dispensa totale o parziale dalla tassa degli esami di diploma può concedersi all'alunna che negli esami dell'ultimo anno di corso abbia conseguito le votazioni che si richiedono per la dispensa totale o parziale dalle tasse negli anni di corso successivi al primo.

Art. 58.

La domanda di dispensa totale o parziale dalle tasse del primo anno deve presentarsi al direttore prima dello inizio dei corsi. Per gli anni successivi al primo la domanda deve essere presentata insieme con quella d'iscrizione. Quella per la dispensa totale o parziale dalla tassa degli esami di diploma deve essere presentata insieme con la domanda di ammissione agli esami.

All'alunna che, entro l'anno, abbia già ottenuto il nulla osta dell'Intendenza di finanza, di cui al seguente art. 60 sulla domanda di esenzione dalle tasse per l'ultimo anno di studio, può, ove concorrano tutti gli altri requisiti prescritti per la concessione medesima, essere accordata la dispensa dalla tassa dell'esame di diploma con decreto del direttore.

Art. 59.

Alla domanda di dispensa totale o parziale dalle tasse l'alunna deve unire un attestato della Giunta del Comune in cui la sua famiglia ha domicilio ed uno dell'agente delle imposte che certifichino lo stato della sua famiglia e provino le condizioni disagiate di essa.

Il certificato della Giunta municipale deve constare di precise e categoriche risposte alle domande, di cui nel modulo *A* allegato al R. decreto 21 settembre 1911, num. 1194, da rilasciarsi gratuitamente dalla segreteria dell'Istituto. La Giunta municipale aggiungerà nel certificato tutte quelle maggiori notizie che possano essere atte a far valutare più esattamente le condizioni di fortuna della famiglia del richiedente.

Art. 60.

La segreteria dell'istituto deve compilare non oltre il 30 novembre un elenco delle alunne che chiesero l'esonero dalle tasse e che per la disciplina e i punti di merito possono aspirare alla esenzione.

Tale elenco sarà trasmesso non più tardi del 20 dicembre alla Intendenza di finanza della Provincia, nella quale ha sede l'Istituto insieme con le istanze delle alunne corredate dei documenti di cui all'articolo precedente.

L'Intendenza di finanza, ove lo ritenga necessario, potrà domandare ulteriori informazioni alle autorità governative sulle condizioni di ogni aspirante alla dispensa e terrà conto altresì del numero dei figli che la famiglia fa contemporaneamente istruire in Istituti governativi e pareggiati, nei quali si paghino tasse scolastiche, nonchè tutti gli altri elementi che possono determinare il grado di agiatezza della famiglia medesima.

Riconosciuta giustificata la domanda dello studente, l'Intendenza di finanza trasmetterà al direttore dell'Istituto, non più tardi del 31 gennaio, il *nulla osta* a tutti i documenti relativi.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto, dopo di ciò, esamina tutte le domande delle aspiranti alla dispensa, e decide su di esse, ai sensi degli articoli 55 e seguenti del presente regolamento.

Gli atti delle dispense debbono essere rimessi al Ministero della istruzione pubblica, non più tardi del 30 aprile.

Art. 61.

La segreteria può rilasciare copie o estratti o certificati di atti e registri, previa domanda presentata in carta bollata. Le copie, gli estratti e i certificati sono firmati dal segretario e vistati dal direttore.

Per ogni certificato, copia od estratto di atti e registri, si deve pagare, a titolo di indennità, lire una e mezza, non compreso il costo della carta bollata o della corrispondente marca.

Per i diplomi che si rilasciano al termine del corso devono pagarsi per lo stesso titolo lire due e mezza. Se si ritira il diploma in pergamena, deve pagarsi separatamente il prezzo di costo di questa.

Le indennità di cui ai due commi precedenti debbono versarsi nelle casse dello Stato.

Sono inoltre dovute le contribuzioni di segreteria, di cui al decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1932.

Art. 62.

Le somme versate per tasse di esame costituiscono in ciascun Istituto un fondo unico, destinato al pagamento delle propine dovute agli esaminatori.

A ciascun commissario per gli esami di diploma è dovuta una quota tripla di quella che compete per gli esami speciali.

Le propine sono pagate subito che la segreteria ne abbia fatta la liquidazione sui verbali degli esami.

Tale liquidazione deve farsi alla chiusura della seconda sessione. Il direttore può però autorizzare pagamenti in conto.

CAPO VIII.

Esami.

Art. 63.

Negli Istituti superiori di magistero femminile si danno esami di ammissione, di promozione dall'uno all'altro anno e di diploma.

Gli esami di ammissione si fanno dal 16 ottobre al 4 novembre. Incominciano l'una il 16 giugno, l'altra il 16 ottobre.

Per ogni esame vi è un solo appello.

Art. 64.

L'esame di ammissione consiste in una prova scritta d'italiano, comune per tutte le aspiranti, e nelle seguenti prove speciali;

a) per le aspiranti al diploma di lettere e storia e geografia: un esame orale sulla letteratura italiana, sulla storia e sulla geografia, secondo i programmi delle scuole normali;

b) per le aspiranti al diploma di morale e pedagogia: un esame orale sulla letteratura italiana, sulla storia e sulla pedagogia secondo i programmi medesimi;

c) per le aspiranti al diploma di una lingua straniera: in una prova di dettatura e in una prova orale di traduzione dal francese;

d) per le aspiranti al diploma di scienze fisiche e naturali; in una prova orale di matematica e sulle altre materie scientifiche insegnate nel corso normale.

Per la prova scritta sono concesse 6 ore di tempo. Le prove orali hanno la durata complessiva di 40 minuti.

Le Commissioni esaminatrici sono composte del direttore o di chi lo rappresenti, e di quattro insegnanti scelti secondo il criterio della speciale competenza. La presidenza, in mancanza del direttore, è tenuta dal professore più anziano di grado.

Non sono ammessi esami di riparazione. Chi non è approvata, non può che ripresentarsi l'anno successivo.

Art. 65.

L'esame è dato nelle singole materie alla fine del biennio se il corso è biennale; alla fine del primo e del secondo biennio se il corso è quadriennale, salvo per le lingue in cui l'esame sarà dato

Per gli esami di promozione e di diploma vi sono due sessioni che ogni anno. La Commissione è composta dell'insegnamento della materia e di due insegnanti di materie affini. L'esame per la lingua italiana e le lingue straniere consiste in una prova scritta, per la quale sono assegnate 6 ore di tempo, e in una prova orale della durata di non meno di 20 minuti per ciascuna materia.

Per tutte le altre materie la prova è orale, per il disegno è grafica.

Sono dichiarate promosse le allieve che abbiano conseguito in ogni prova scritta e in ogni prova orale non meno di 18/30. Se l'allieva ha conseguito 30 trentesimi può avere la lode.

Le candidate riprovate in uno o più esami di promozione sono ammesse a un esame di riparazione nella sessione autunnale. Non sono ammessi altri esami di riparazione nè sessioni straordinarie.

L'alunna non è promossa al secondo biennio se non quando abbia superato tutte le prove del primo.

Art. 66

Alla fine del quadriennio le alunne, che siano state approvate in tutte le materie del quadriennio, sono dichiarate licenziate ed ammesse all'esame di diploma.

Questo consiste:

a) nella presentazione di una tesi scritta sopra una delle materie fondamentali del gruppo, in cui la candidata intende diplomarsi, liberamente scelta da essa;

b) nella discussione orale della tesi stessa e di due tesine su altre materie fondamentali del gruppo, dinanzi ad una Commissione composta dei professori delle tre materie, argomento di discussione, di due professori di materie affini, di un membro estraneo di speciale competenza, designato dal Consiglio direttivo fra gli insegnanti ufficiali o liberi d'Università o di altri Istituti di istruzione superiore, o fra le persone di notoria competenza, e del direttore dell'Istituto, il quale può delegare altro professore ordinario o straordinario dell'Istituto stesso. In questo caso, la Commissione è presieduta dal professore dell'Istituto più anziano di grado.

Se il direttore dell'Istituto fa parte della Commissione come insegnante di una delle tre materie, argomento della discussione, il 7° membro è scelto fra i professori delle materie affini, che in tal caso sono tre invece che due.

La discussione dura non meno di 40 minuti complessivamente È approvata la candidata che abbia conseguito non meno di 42/70, a votazione palese;

c) in una prova di lezione su argomento specifico del gruppo, designato dalla sorte ventiquattro ore prima. La prova, a cui assistono tutti i membri della Commissione, dura non meno di 40 minuti e deve riguardare materie del programma della scuola complementare o normale. È conferito il diploma a chi anche in questa prova abbia riportato non meno di 42/70 a votazione palese.

Non sono ammessi compensi tra la discussione della tesi e delle tesine e la prova di lezione. Chi fallisce in una di esse, è ammessa a ripeterla nelle due prossime sessioni; se ancora fallisse deve ripetere tutte e due le prove.

Art. 67.

Le candidate che hanno riportato 63/70 sono dichiarate diplomate a pieni voti legali; le candidate che hanno riportato 70/70 in ambedue le prove sono dichiarate approvate con voti assoluti, e potranno ottenere il diploma con lode, qualora la media dei voti riportati nell'ultimo anno di corso non sia inferiore ad 8/10 ed alla proposta di lode, fatta da un membro della Commissione, concorra il voto favorevole di tutti gli altri.

Art. 68.

Le alunne che abbiano ottenuto il diploma di lettere o di pedagogia potranno conseguire rispettivamente anche il diploma di pedagogia o di lettere, purchè frequentino l'Istituto altri due anni, assistendo alle lezioni ed alle esercitazioni in quelle materie che sono specifiche per il gruppo, in cui intendono conseguire un secondo diploma, sostengano l'esame su quella parte delle discipline stesse che non state insegnate nei primi due anni di corso, e diano poi, con le norme stabilite dall'art. 66, un nuovo esame di diploma.

Art. 69.

Le allieve diplomate in una delle tre lingue straniere possono

conseguire un secondo diploma per quell'altra lingua straniera che hanno studiato durante il quadriennio, purchè frequentino l'Istituto ancora per un anno, assistendo alle lezioni e alle esercitazioni della lingua nella quale intendono conseguire il nuovo diploma, e sostenendo poi un nuovo esame di diploma, secondo le norme dell'art. 67.

Art. 70.

I diplomi sono rilasciati dal direttore in nome del Re, e portano la sua firma e quella del segretario.

I diplomi non contengono indicazioni dei voti conseguiti; ma quando alla candidata sia stata concessa la lode, se ne fa in essi speciale menzione.

Insieme col diploma è rilasciato, a richiesta, un certificato con l'indicazione di tutti gli esami sostenuti e dei relativi punti riportati durante l'intero corso.

CAPO IX.

Disciplina.

Art. 71.

La giurisdizione disciplinare spetta, secondo i casi, al direttore e al Consiglio direttivo.

Art. 72.

Le pene che le autorità degli Istituti possono pronunciare, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

1° l'ammonizione;
2° l'interdizione temporanea da uno o più corsi;
3° la sospensione dagli esami;
4° l'esclusione temporanea dall'Istituto.

L'ammonizione è data verbalmente dal capo dell'Istituto, e i motivi sono comunicati ai parenti o al tutore dell'alunna.

L'applicazione della pena di secondo grado spetta al direttore, sentito il Consiglio direttivo; l'applicazione delle pene di terzo e quarto grado spetta al Consiglio direttivo, sentite le incolpate nei loro mezzi di difesa.

Il Consiglio direttivo, convocato per l'esercizio di funzioni disciplinari, sente la lettura dell'atto di accusa e dei documenti comunicati e trasmessi dal direttore, e vota per il grado di pena con voto palese.

Art. 73.

L'alunna può dal giudizio dell'autorità dell'Istituto, nel caso che le sia applicata la pena della sospensione o dell'esclusione temporanea, appellare al ministro, il quale provvede, sentita la Giunta del Consiglio superiore.

Durante l'appello l'applicazione della pena non è sospesa.

È rifiutata in ogni altro Istituto la iscrizione a coloro che si trovino sotto il peso della terza e quarta delle anzidette pene.

Art. 74.

L'insegnante si accerta della diligenza delle alunne nel modo che crederà migliore.

Ha poi diritto e dovere di assicurarsi del profitto con esercizi e con interrogazioni nella misura e nel modo che crederà migliore.

CAPO X.

Proventi delle tasse scolastiche.

Art. 75.

Il fondo che sostituisce in bilancio il maggiore provento delle tasse, di cui all'art. 6 della legge 28 maggio 1903, n. 224, sarà erogato a vantaggio dei rispettivi Istituti, su deliberazione del Consiglio direttivo, presenti almeno due terzi dei suoi membri e col voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Tale deliberazione deve essere approvata dal ministro, che deciderà anche sugli eventuali reclami.

Art. 76.

Sul fondo che sostituisce in bilancio il maggior provento delle tasse il Consiglio direttivo può proporre concessione di assegni per la biblioteca, per le collezioni scientifiche, per l'acquisto di materiale scolastico.

Sul medesimo fondo può gravare anche il pagamento degli incarichi di cui all'art. 28 del presente regolamento ed inoltre possono essere proposti compensi per lavori compiuti od opere prestate nell'interesse della biblioteca e dei gabinetti di scienze.

Art. 77.

Per le spese e i pagamenti da farsi sul fondo predetto, devono osservarsi le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 78.

I Consigli, proponendo l'erogazione della quota disponibile per l'anno in corso, debbono stabilire un fondo di riserva su cui prelevare le somme per bisogni eventuali, che potessero sorgere durante l'anno.

Disposizioni transitorie.

Art. 79.

Le materie per le quali all'attuazione del presente regolamento esistono due cattedre, di cui una almeno affidata a un ordinario o straordinario, possono continuare ad essere divise, tenendo conto degli eventuali diritti acquisiti, anche se il numero delle ore settimanali di lezione sia inferiore a 10.

Quegli insegnanti che in tal modo vengono ad avere un numero di ore di lezioni inferiore alle dieci settimanali, se eventualmente siano incaricati di corsi per sdoppiamenti di classi, sono retribuiti solo per le ore in più oltre le dieci, escluse eventualmente le due ore di esercitazioni di lezioni.

Art. 80.

I professori straordinari stabili provenienti dagli incaricati stabili, di cui al R. decreto 26 giugno 1910, n. 728, possono ottenere la promozione a ordinario, con le norme stabilite dal precedente articolo 26, solo dopo che i professori straordinari stabili nominati per concorso, in carica al momento della pubblicazione del decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1651, abbiano esperimentato il giudizio di promozione a ordinario.

Art. 81.

Le alunne che, all'attuazione del presente regolamento, siano già inscritte al 1° o al 2° anno dei RR. Istituti superiori di magistero femminile, debbono dichiarare quale diploma intendano conseguire e quale lingua intendano scegliere e in seguito a tale dichiarazione saranno in tutto governate dalle nuove disposizioni per quanto concerne gli insegnamenti e gli orari stabiliti per il conseguimento dei singoli diplomi.

Le stesse disposizioni si applicano alle alunne che, al momento in cui il regolamento sarà attuato, siano inscritte al 3° anno. Però è fatto loro obbligo di frequentare le lezioni e di sostenere gli esami di storia ed istituzioni di diritto ed elementi di economia se aspirano a conseguire il diploma di lettere e di storia e geografia; o di storia ed istituzioni di diritto ed elementi di economia e di pedagogia, se aspirano a conseguire il diploma di pedagogia e morale.

Egualmente sono sottoposte alle nuove norme le alunne inscritte al 4° anno.

Su gli altri casi eventuali di diritto transitorio decide il ministro, sentito il collegio dei professori dell'Istituto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919 che istituisce la Commissione per l'equo trattamento del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto;

Ritenuto che col predetto decreto il grand'ufficiale Mariano D'Anello, consigliere della Corte di Cassazione, veniva nominato vice presidente della Commissione predetta;

Considerato che con decreto Reale 6 ottobre 1919 il

grand'uffiziale Mariano D'Amelio, in conseguenza della sua nomina a delegato aggiunto dell'Italia nella Commissione per le riparazioni, è stato collocato fuori organico della magistratura:

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici:

Abbiamo decretato e decretiamo:

È nominato vice presidente della Commissione per l'equo trattamento anzidetta, in sostituzione del grand'uffiziale Mariano D'Amelio, il comm. avv. Giovanni Appiani, consigliere della Corte di cassazione di Roma.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

PANTANO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza dell'8 giugno 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Copertino (Lecce).

ALTEZZA!

Il Consiglio comunale di Copertino per morti e per dimissioni antiche e recenti ha perduto diciassette sui venti consiglieri ad esso assegnati dalla legge.

In tale situazione, non potendosi procedere, a causa del divieto fatto dal decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757, alla convocazione dei Comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza ordinaria, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 18 marzo, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Copertino, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Antonio Marra è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la decisione presa nella udienza d'oggi dalla Commissione delle prede nel giudizio per la confisca di 1872 metri cubi di legname merce rinvenuta a bordo del piroscafo mercantile di bandiera austro-ungarica denominato *Jozsef Agost Foherczeg*;

Visto l'art. 11 del regolamento interno 26 giugno 1915;

Udito il commissario del Governo;

ORDINA

la chiusura dell'istruttoria nel giudizio per la confisca di 1872 metri cubi di legname, merce rinvenuta a bordo del piroscafo mercantile di bandiera austro-ungarica *Jozsef Agost Foherczeg*.

Roma, 5 novembre 1919.

Il presidente: *Martino*.

Il segretario: *Marcelli*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 5 novembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	86.22	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.15	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 5 novembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 122,34 — Londra 46,16 — Svizzera 199,48 — New York 11,06 — Spagna 211,50 — Oro 183,01.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avvisi.

Il giorno 18 ottobre 1919 in Santa Vittoria, provincia di Reggio Emilia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica con orario limitato di giorno.

Il giorno 26 ottobre 1919, in Tuturano, provincia di Lecce, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.

Con R. decreto del 13 luglio 1919:

Carrano Pasquale, primo agente di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di mesi due a decorrere dal 1° luglio stesso.

Con R. decreto del 7 agosto 1919:

Scordamaglia Giuseppe, primo agente di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi, è stato collocato in aspettativa, per infermità, per la durata di mesi sei a decorrere dal 1° agosto stesso.

Direzione generale del registro, del bollo e delle tasse.

La Manna Ignazio, ricevitore principale del registro di 1ª classe, a Caccamo (Palermo), è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute dal 10 settembre 1919.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 18).

1ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0 » »	430488 537365 638645	17 50 63 — 38 50	Danne *Giuseppina* fu Andrea, nubile, domiciliata a Beaulard (Torino).	Danne *Maria Giuseppina*, ecc., come contro.
Consolidato 5 0[0	91023	200 —	Salvi *Emilia* fu Donato, ved. di Barzacca Pompeo fu Francesco, dom. a Pietraligure (Porto Maurizio).	Salvi *Erminia* fu Donato, ecc., come contro.
3,50 0[0 » »	018271 018272 018351	35 — 70 — 70 —	*Bertotti* Giovanni Basilio fu Giovanni Battista, dom. a Giaveno (Torino).	*Bertot* Giovanni, ecc., come contro.
»	516367	70 —	Oliva *Giuseppe* fu Angelo, minore sotto la p. p. della madre Malberti Carolina fu Carlo, ved. di Oliva Angelo, dom. a Desio (Milano).	Oliva *Alessandro Giuseppe* fu Angelo, ecc., come contro.
»	546369	66 50	Intestata come la precedente, con usufrutto a Malberti Carolina ved. Oliva.	Intestata come la precedente.
»	53102	150 50	*Biasiotta* Filippo fu Gaspare, dom. a Napoli con usufrutto e patrimonio sacro a *Biasiotta* Gaspare di Filippo.	*Biagiotti* Filippo fu Gaspare, dom. a Napoli, con usufrutto e patrimonio sacro a *Biagiotti* Gaspare di Filippo.
»	741448	245 —	Carenzo *Teresa* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Morando Antonia fu Francesco, ved. di Carenzio Giuseppe, moglie in seconde nozze di Dolcino Emanuele, dom. in S. Siro di Struppa (Genova).	Carenzo *Angela detta Teresa*, fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
»	585619	175 —	Gritto *Rosina* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Palermo.	Gritto *Rosalia* di Giovanni, ecc., come contro.
»	641708	70 —	Riva Pietro di Enrico, dom. a Casale Monferrato (Alessandria); con usufrutto vitalizio a *Nani* Maria fu Pietro, nubile, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Nano* Maria, ecc., come contro.
»	330790	108 50	Crova Serafina fu Simone, dom. a Frassinetto Pò (Alessandria); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
»	623776	10 50	Bellisomi Marietta fu Vincenzo, ved. di Perucca Giuseppe, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio, come la precedente.	Intestata come la precedente ed usufrutto come la precedente.
»	330789	108 50	Crova Giuseppe fu Simone, dom. a Robbio Lomellina (Pavia); con usufrutto vitalizio, come la precedente.	Intestata come la precedente ed usufrutto vitalizio come la precedente.
»	340562	49 —	Crida *Alessandrina Emilia* di Serafino, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Crida *Emilia*, ecc., come contro.
Consolidato 5 0[0	69578	200 —	Sorrentino *Nera* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Palomba Maria-Grazia fu Sebastiano, ved. Sorrentino, dom. in Torre del Greco (Napoli).	Sorrentino *Vera* fu Giuseppe, ecc. come contro.
»	40273	200 —	Cancellario *Teresina* fu Eugenio, moglie di Cancellario Giovanni fu Raffaele, dom. a Campobasso.	Cancellario *Maria-Teresa* fu Eugenio *ved. in prime nozze di Rulli Francesco e moglie in seconde nozze di Cancellario Giovanni fu Raffaele*, dom. a Campobasso.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 17). **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 %	377635	17 50	Marinelli *Teresina* di Michele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Ripalimosano (Campobasso).	Marinelli *Maria Teresa* di Michele, minore, ecc. come contro
»	429836	66 50	*Frazzini* Rachele, Erminia, Vincenzo, Natale-Tomaso ed Alessandro fu Carlo, in parti uguali, minori sotto la patria potestà della madre Sacchi *Pasqualina* fu Vincenzo, dom. a Milano.	*Frassini* Rachele, Erminia, Vincenzo, Natale-Tomaso ed Alessandro fu Carlo, in parti uguali, minori, sotto la patria potestà della madre Sacchi *Serafina-Pasqualina* fu Vincenzo, dom. a Milano
»	429837	10 50	Intestata come la precedente con usufrutto vitalizio a Sacchi *Pasqualina* fu Vincenzo, ved. di *Frazzini* Carlo, dom. a Milano	Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio a Sacchi *Serafina-Pasqualina* fu Vincenzo, ved. *Frassini* Carlo, dom. a Milano
Cons. 5 % (1918)	97885	10 —	Feroce *Angela* di Vincenzo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Gallo (Caserta)	Feroce *Angelo*, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 ottobre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1919;

Considerato che, in seguito alla prima applicazione della tabella *B* annessa al R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793, concernente il ruolo di ragioneria del Ministero per l'industria il commercio e il lavoro, dopo effettuate le promozioni sono rimasti vacanti:

Tre posti di ragioniere di 3ª classe con lo stipendio annuo di L. 3175 oltre l'aumento stabilito dal decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973;

Tre posti di ragioniere di 4ª classe con lo stipendio annuo di L. 2300 oltre l'aumento come sopra;

Decreta:

È aperto il concorso per titoli a sei posti di ragioniere nel ruolo di ragioneria del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Possono prendere parte al concorso funzionari del Ministero per l'industria, commercio e lavoro di qualsiasi grado e categoria e avventizi del Ministero stesso assunti prima della guerra.

Le domande devono essere presentate al Segretariato generale di questo Ministero entro otto giorni dalla data del presente bando.

Alle domande devono essere uniti i seguenti documenti:

a) diploma di licenza da un Regio Istituto commerciale o da un Regio Istituto tecnico o da un Regio Liceo, od altro titolo equipollente;

b) tutti i titoli che il candidato ritenga atti a comprovare la propria idoneità al posto cui aspira;

c) un elenco in doppia copia dei documenti e dei titoli presentati.

I vincitori del concorso saranno classificati in ordine di merito e nominati secondo tale ordine nei posti vacanti nelle diverse classi del grado di ragioniere.

Roma, 6 novembre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

PARTE NON UFFICIALE

Il generale Diaz all'esercito

ROMA, 5. — Il capo di stato maggiore generale Diaz ha diretto all'esercito il seguente ordine del giorno:

« Ai soldati d'Italia!

L'altissima distinzione che con la nomina a cavaliere del Supremo ordine della SS. Annunziata, Sua Maestà il Re, nostro Augusto Capo, si è degnato di concedermi in questo primo nostro glorioso

anniversario, assurge ad altissimo significato come atto sovrano che, nella mia persona, si rivolge ad onorare le virtù dell'esercito tutto che nella lunga guerra, con fede incrollabile, con nobilissimi sacrifici e con eroiche gesta ha dato alla patria gloria imperitura ed ha schiusa la via a nuova vita, a nuova attività, a nuovo e radioso avvenire.

L'animo mio si rivolge riconoscente a quanti per la patria operarono, ai capi, agli ufficiali, ai graduati, ai soldati, alle famiglie, ai cuori tutti che nelle epiche lotte furono uniti e saldi, tenacemente avvinti nel sacro proposito di sciogliere il voto secolare che tutta la nostra storia ha guidato e inspirato.

La fede altissima che nei nostri cuori ha tanto fortemente vibrato io la sento sempre viva negli animi e salda nell'intimo delle coscienze e da essa traggo il più fulgido auspicio per la grandezza d'Italia.

Uniti fummo tutti nel sacrificio e nel tenace volere, uniti saremo nell'assicurare alla patria nostra il meritato progresso che il concorde e produttivo lavoro sicuramente dovrà darci.

Cuori che non hanno vacillato nelle aspre e dure prove della guerra saranno sempre saldi nella civile disciplina e nelle forti opere che solo possono affermare e consolidare nella pace i gloriosi risultati che la nostra patria vanta.

« *Armando Diaz* ».

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, al quale nel giorno anniversario della nostra vittoria il ministro della guerra ha espresso i sentimenti di ammirazione e di devozione dell'esercito, ha risposto col seguente telegramma:

« Ricevo con sommo compiacimento, in questo memorando anniversario, il saluto dell'esercito vittorioso e lo contracambio coi sensi della più viva riconoscenza e col sicuro presagio che la sua gloria, conquistata col valore e col sacrificio, brillerà sempre più chiara e fulgente nel volgere degli anni ».

In base alla vigente legge sulla leva marittima, gli studenti degli Istituti nautici sono ammessi a ritardare il servizio militare non oltre il 26° anno di età solo nel caso che all'epoca della chiamata della loro classe di leva, si trovino regolarmente inscritti al 4° corso.

Date però le speciali circostanze determinate dalla guerra, per le quali si sono verificati inevitabili ritardi in tutti i corsi di studi il ministro della marina on. Sechi ha disposto che gli inscritti alla leva marittima della classe 1900, i quali dimostrino di essere regolarmente inscritti al 3° corso dell'Istituto nautico, siano, se lo richiedono, considerati in licenza illimitata fino al termine del corrente anno scolastico. Naturalmente tale concessione cesserà senza altro per gli inscritti che non frequentino regolarmente la scuola.

I trattati di pace con la Germania e l'Austria obbligano queste potenze a restituire i materiali e gli animali asportati dai territori invasi o redenti. Il Ministero per le terre liberate già invitò gli interessati a presentare le relative denuncie, ma queste sono giunte in quantità molto limitata.

Si ricorda pertanto che, avvicinandosi lo scadere del termine stabilito per la presentazione degli elenchi di tali materiali alle potenze già nemiche, occorre che coloro che ne hanno interesse si affrettino a denunciare le esportazioni patite, inviandone denuncia a detto Ministero prima della fine del corrente mese di novembre. Nelle denuncie (in carta semplice) bisogna indicare ben chiaramente la qualità e quantità del materiale, con minuta descrizione delle sue caratteristiche (specialmente se trattasi di macchine), il luogo ove era impiegato, il corpo militare nemico e anche il nome dell'ufficiale che l'ha asportato; se possibile, il luogo ove fu inviato, e tutte quelle altre maggiori notizie e spiegazioni che valgano a meglio individuare il materiale suddetto.

TELEGRAMMI " STEFANI "

LONDRA, 5. — Nel lasciare l'Inghilterra il generale Diaz ha inviato al primo ministro Lloyd George il seguente telegramma:

« Lloyd George,

Al momento in cui lascio il suolo della grande e libera Inghilterra invio a V. E. l'espressione della mia profonda riconoscenza per le indimenticabili manifestazioni rivoltemi e che assurgono ad alta affermazione dei vincoli di solidarietà e di simpatia fra le nostre nazioni già così unite nella storia, nelle armi, nella vittoria. Parto colla più profonda fiducia nella forza del comune avvenire e porgo a V. E. l'espressione del mio cordiale saluto e della mia più deferente considerazione. — Generale *Diaz* ».

Il primo ministro Lloyd George ha così risposto al telegramma inviatogli dal generale Diaz:

« Generale Diaz — Roma.

« Grazie tante per il cordiale telegramma. È stato un vero piacere per il popolo inglese di festeggiare fra loro il condottiero dell'esercito vittorioso italiano nostro amico ed alleato.

La vostra visita ha cooperato molto a consolidare intime relazioni fra i nostri due paesi. — *Lloyd George* ».

PARIGI, 5. — Il presidente Clémenceau, rispondendo ad una lettera nella quale l'on. Luzzatti gli annunziava un suo lavoro, da cui si trae che in relazione ai mezzi, i sacrifizi compiuti dall'Italia nella guerra erano i massimi rispetto a quelli degli altri alleati, così gli risponde:

« Che per traversare i tempi difficili che ci attendono l'unione dei nostri due paesi è indispensabile. Voi potete contare che io continuerò ad adoperare tutte le mie forze per mantenere questa fratellanza latina di cui voi, caro amico, siete il grande campione ».

PARIGI, 5. — Il Consiglio supremo degli alleati si è riunito stamane sotto la presidenza di Pichon. Esso ha deciso che Parigi sarà sede della prima riunione del Comitato esecutivo della Lega delle nazioni, riunione che deve tenersi in vista dell'entrata in vigore del trattato di pace, ed ha iniziato l'esame delle questioni che restano ancora da risolvere.

LONDRA, 5. — *Camera dei Comuni*. — Winston Churchill, rispondendo ad una interrogazione circa le forze che la Germania possiede negli Stati baltici, dichiara che queste ammontano a circa 35.000 uomini e che di essi 15.000 sono desiderosi di rientrare in Germania, mentre i rimanenti 20.000 si sono concentrati sotto il comando del colonnello Bermont, il quale è stato dichiarato fuori legge dal generale Judenic.

STOCCOLMA, 5. — Avendo la Legazione d'Italia offerto al governo svedese di accettare due degli idrovolanti italiani che si trovano attualmente a far visita alla città di Stoccolma, il ministro degli affari esteri ha espresso la profonda riconoscenza del governo per questo prezioso dono che è della massima utilità per la marina svedese.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.